

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: RICCIARDI)

Roma, 30 gennaio 2020

Sul disegno di legge:

(727) Giulia LUPO ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso mira a conferire una delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo, sulla base di criteri direttivi informati ad una visione d'insieme degli assetti regolatori, tariffari e gestionali dell'industria, e finalizzati a evitare che il complesso degli interventi tra loro non coordinati possa compromettere lo sviluppo economico del Paese;

valutati, in particolare, i criteri di delega di cui alle lettere *b), d), f), g), l), m), n), u), v)*, dell'articolo, 1 comma 2, di maggiore attinenza alle competenze della Commissione;

valutato che il provvedimento in titolo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

- con riguardo al criterio direttivo di cui alla lettera *d)* dell'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiamare l'articolo 10 della legge 37/2019 (legge europea 2018), relativo alle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), in relazione all'esercizio della delega per il riordino del trasporto aereo prevista dal disegno di legge;

- con riferimento al tema della sicurezza aeronautica, oggetto di crescente attenzione da parte dell'Unione europea, si ricorda che l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 139/2014 ha determinato un'importante rivisitazione del ruolo del gestore, divenuto di fatto responsabile del funzionamento dell'aeroporto. Al gestore sono, infatti, state attribuite nuove funzioni e relative responsabilità per la gestione in sicurezza di tutte le attività dello scalo, ivi incluse quelle eventualmente svolte da terzi soggetti. Tuttavia, a livello interno, queste modifiche non si sono tradotte in una corrispondente revisione del codice della navigazione. Valuti, pertanto, la Commissione di merito l'opportunità di inserire, nel disegno di legge, di un nuovo criterio direttivo volto all'adeguamento delle disposizioni del codice della navigazione al regolamento (UE) n. 139/2014, affinché sia garantito da parte di tutti i soggetti che operano in aeroporto il rispetto delle prescrizioni finalizzate al mantenimento di elevati standard di sicurezza;

Al Presidente
della 8^a Commissione permanente
S E D E

- per quanto concerne la tematica degli aiuti di Stato in materia di trasporto aereo, si ricorda che la Commissione europea, negli “Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree” (2014/C 99/03), rileva come «gli aiuti di Stato possano, a determinate condizioni, correggere le lacune del mercato, migliorandone il funzionamento e rafforzando la competitività. Inoltre, quando il funzionamento dei mercati, seppur efficiente, è ritenuto insoddisfacente sotto il profilo della politica di coesione, gli aiuti di Stato possono essere utilizzati per ottenere risultati più auspicabili e più equi». In tali Orientamenti, la Commissione europea esprime inoltre una preferenza per “regimi quadro di aiuto”, piuttosto che misure individuali per specifici aeroporti.

Sabrina Ricciardi